



## Documento redatto in applicazione del Regolamento UE 2019/2088

Informativa prevista dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione il 24 febbraio 2021

Il presente documento è redatto in ottemperanza alle prescrizioni del Regolamento UE 2019/2088 e delle Istruzioni Covip in materia di trasparenza di cui alla deliberazione Covip del 22 dicembre 2020.

## Sommario

1 . Premesse e definizioni.....	3
2. Riferimenti normativi .....	3
3. Informazioni circa le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti .....	5
4. Politica di remunerazione del fondo ed informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità .....	7

## 1 . Premesse e definizioni

Il Regolamento UE 2019/2088 (il “**Regolamento**”), così come definito nell’art.1, “*stabilisce norme armonizzate sulla trasparenza per i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari per quanto riguarda l’integrazione dei rischi di sostenibilità e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei loro processi e nella comunicazione delle informazioni connesse alla sostenibilità relative ai prodotti finanziari*”.

Secondo quanto stabilito dall’art.2, punto 1, lett c) del Regolamento rientrano tra “*i partecipanti al mercato finanziario*” anche gli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), come definiti dall’art. 6, punto 1, della Direttiva UE 2016/2341, ovvero i fondi pensione.

L’art. 20, comma 2, del Regolamento stabilisce poi che lo stesso si applica a decorrere dal 10 marzo 2021.

Al’art.2 vengono date le seguenti definizioni:

- **Investimento sostenibile:** (art. 2, punto 17, del Regolamento) *quell’investimento mirato ad “un’attività economica che contribuisce a un obiettivo ambientale, misurato, ad esempio, mediante indicatori chiave di efficienza delle risorse concernenti l’impiego di energia, l’impiego di energie rinnovabili, l’utilizzo di materie prime e di risorse idriche e l’uso del suolo, la produzione di rifiuti, le emissioni di gas a effetto serra nonché l’impatto sulla biodiversità e l’economia circolare o un investimento in un’attività economica che contribuisce a un obiettivo sociale, in particolare un investimento che contribuisce alla lotta contro la disuguaglianza, o che promuove la coesione sociale, l’integrazione sociale e le relazioni industriali, o un investimento in capitale umano o in comunità economicamente o socialmente svantaggiate a condizione che tali investimenti non arrechino un danno significativo a nessuno di tali obiettivi e che le imprese che beneficiano di tali investimenti rispettino prassi di buona governance, in particolare per quanto riguarda strutture di gestione solide, relazioni con il personale, remunerazione del personale e rispetto degli obblighi fiscali”.*
  
- **Rischio di sostenibilità:** (art. 2, punto 22, del Regolamento) *Un “evento o una condizione di tipo ambientale, sociale o di governance che, se si verifica, potrebbe provocare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore dell’investimento”.*
  
- **Fattori di sostenibilità:** (art. 2, punto 24, del Regolamento) *“le problematiche ambientali, sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva”.*

## 2. Riferimenti normativi

Secondo quanto stabilito dall’art. 3, comma 1, del Regolamento “*I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano sui loro siti web informazioni circa le rispettive politiche sull’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti*”.

Le informazioni da pubblicare sono poi esplicitate da quanto stabilito nel successivo art. 4, comma 1 e 2, del Regolamento.

*“I partecipanti ai mercati finanziari pubblicano e aggiornano sui propri siti web:*

*a) ove prendano in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una dichiarazione concernente le politiche di dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti,*

Documento redatto in applicazione al Regolamento UE 2019/2088

*tenendo debitamente conto delle loro dimensioni, della natura e dell'ampiezza delle loro attività e della tipologia dei prodotti finanziari che rendono disponibili; oppure*

*b) ove non prendano in considerazione gli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, una chiara motivazione di tale mancata considerazione comprese, se del caso, informazioni concernenti se e quando intendono prendere in considerazione tali effetti negativi.*

*2. I partecipanti ai mercati finanziari includono nelle informazioni fornite conformemente al paragrafo 1, lettera a), almeno quanto segue:*

*a) informazioni sulle loro politiche relative all'individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e relativi indicatori;*

*b) una descrizione dei principali effetti negativi per la sostenibilità e di qualsiasi azione adottata in relazione a ciò o, se del caso, programmata;*

*c) brevi sintesi delle politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 octies della direttiva 2007/36/CE, ove applicabile;*

*d) un riferimento alla loro osservanza dei codici di condotta d'impresa responsabile e delle norme riconosciute a livello internazionale in materia di dovuta diligenza e di reportistica e, se del caso, al grado della loro conformità agli obiettivi previsti dall'accordo di Parigi".*

Sempre in tema di obblighi informativi da pubblicare il successivo art. 5, comma 1 e 2, del Regolamento prevede che *"I partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari includono nelle loro politiche di remunerazione informazioni su come tali politiche siano coerenti con l'integrazione dei rischi di sostenibilità e pubblicano tali informazioni sui loro siti web.*

*L'informativa di cui al paragrafo 1 è inclusa nelle politiche di remunerazione che i partecipanti ai mercati finanziari e i consulenti finanziari devono istituire e aggiornare conformemente alla legislazione settoriale, in particolare le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE) 2016/97 e (UE) 2016/2341".*

Secondo quanto stabilito infine dall'art. 12, comma 1, del Regolamento *"I partecipanti ai mercati finanziari provvedono affinché le informazioni pubblicate in conformità dell'articolo 3, dell'articolo 5 o dell'articolo 10, siano aggiornate. Se un partecipante ai mercati finanziari modifica dette informazioni, sullo stesso sito web è pubblicata una spiegazione chiara della modifica apportata".*

La COVIP ha previsto l'applicazione delle diverse disposizioni del Regolamento nell'ambito della recente normativa di attuazione della Direttiva "IORP II" (Istruzioni di vigilanza in materia di trasparenza e Regolamento adesioni, approvate con delibera del 22 dicembre 2020).

Per quanto concerne gli articoli 3 e 4 del Regolamento UE 2019/2088, la Covip prevede che *"... Le forme pensionistiche complementari pubblicano sul proprio sito web le informazioni previste dal Regolamento (UE) 2019/2088 e dalla relativa normativa di attuazione circa la promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili e le rispettive politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi decisionali relativi agli investimenti e sugli effetti negativi per la sostenibilità"* (entro il 28 febbraio 2021). In merito all'art. 5 del Regolamento la Covip, sempre nella Sezione VI delle Istruzioni, relativamente al sito web - area pubblica (punto 3.1) prevede che *"L'area pubblica contenga specifici documenti/informazioni riguardanti la forma pensionistica complementare di cui la normativa di settore impone la pubblicazione"*.

Nello specifico il riferimento è al "Documento sul sistema di governo", contenente, tra l'altro, informazioni essenziali e pertinenti relative alla politica di remunerazione.

Documento redatto in applicazione al Regolamento UE 2019/2088

È di fatto in seguito specificato, nella medesima Sezione VI delle Istruzioni, relativamente al sito web - area pubblica (punto 3.1) che conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2019/2088, è altresì fornita informativa su come tale politica di remunerazione risulti coerente con la rispettiva politica di integrazione dei rischi di sostenibilità.

### 3. Informazioni circa le politiche sull'integrazione dei rischi di sostenibilità nei processi decisionali relativi agli investimenti

#### **Informazioni sulle caratteristiche ambientali o sociali/investimenti sostenibili**

Il Fondo Nazionale Pensione Complementare per i lavoratori dell'industria alimentare e dei settori affini - ALIFOND, nella definizione della propria politica di investimento non adotta allo stato attuale una propria politica attiva di promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli investimenti sostenibili né una politica sugli effetti negativi per la sostenibilità.

Al contempo, Il Fondo pensione è consapevole della propria responsabilità sociale con riferimento alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario che deriva dall'essere parte del mercato finanziario in qualità di investitore istituzionale e al tempo stesso soggetto bilaterale espressione di *stakeholder* "sensibili" alle stesse tematiche.

Per questa ragione il Fondo, pur non promuovendo attivamente gli aspetti citati attraverso una propria politica, ne favorisce l'integrazione nello svolgimento della propria attività.

A tal proposito il Fondo pensione ha definito all'interno delle convenzioni con i gestori delle risorse finanziarie un impegno a carico di questi ultimi a considerare le tematiche sostenibili nell'ambito del processo di selezione del proprio universo di investimento.

Il Fondo pensione, attraverso la funzione fondamentale di gestione dei rischi, monitora il portafoglio rispetto a queste tematiche, secondo quanto indicato nel paragrafo seguente.

#### **Integrazione dei rischi di sostenibilità**

Il Fondo pensione nella Politica di Gestione dei Rischi, di prossima pubblicazione, intende integrare i rischi di sostenibilità all'interno del proprio sistema dei controlli.

Tali rischi vengono verificati e gestiti con riferimento:

- al fondo pensione stesso quale organizzazione per gli effetti che i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ESG) possono determinare sui processi, l'organizzazione e la struttura con particolare riferimento ai rischi a cui lo stesso è esposto;
- al processo di investimento con riferimento agli effetti che la non rispondenza alle buone pratiche in tema di sostenibilità da parte delle società emittenti strumenti finanziari può determinare sui valori dei titoli in cui è investito il portafoglio, nonché in senso lato sulla reputazione del Fondo pensione

Per quanto riguarda il primo punto, il Fondo pensione svolge, attraverso la Funzione fondamentale di gestione dei rischi, una valutazione dell'esposizione ai suddetti rischi dando evidenza del livello di esposizione. Tale documento viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione del Fondo per una sua valutazione e la eventuale implementazione di azioni di mitigazione.

La Funzione fondamentale di gestione dei rischi effettua verifiche di follow up sugli effetti delle azioni di mitigazione eventualmente intraprese.

Documento redatto in applicazione al Regolamento UE 2019/2088

Per quanto riguarda la componente inerente alla gestione dei portafogli finanziari. Il Fondo ha, come detto, fissato il primo livello di presidio attraverso la definizione dell'impegno dei gestori a considerare all'interno del proprio processo d'investimento anche i fattori ESG. Questa misura risulta in linea con quanto espresso da EIOPA nel suo *"Opinion on the supervision of the management of environmental, social and governance risks faced by IORPs"* del 10 luglio 2019

*"3.17 ESG risks related to investment assets can be mitigated by taking into account ESG risks in investment decisions. This is in line with the 'prudent person' rule, which requires IORPs to invest assets in such a manner as to ensure the security, quality, liquidity and profitability of the portfolio as a whole."*

A riguardo, con riferimento ai mandati tradizionali dei comparti, il Fondo pensione svolge un'attività di monitoraggio del portafoglio gestito le cui valutazioni in ogni caso non costituiranno criteri automatici di inclusione/esclusione di titoli in portafoglio.

Qualora emergessero elementi di criticità relativamente al portafoglio in gestione, i gestori hanno l'impegno, su richiesta del Fondo, a fornire indicazioni alle decisioni di investimento assunte, nonché a confrontarsi con il Fondo pensione rispetto all'opportunità di mantenere o meno le posizioni oggetto di criticità.

Anche in riferimento al mandato di Private Asset in corso di assegnazione, il Fondo ha ritenuto opportuno impegnare il Gestore a tenere conto anche dei fattori ESG, al fine di ridurre il rischio complessivo del portafoglio, fornendo periodicamente al Fondo specifica rendicontazione rispetto a tali fattori.

### ***Principali effetti negativi per la sostenibilità delle decisioni di investimento***

Il Fondo pensione, partecipando ai mercati finanziari, è esposto a una serie di rischi tipici (ad esempio rischio direzionale, rischio tassi, liquidità, ecc.) che formano oggetto di specifici controlli svolti in ottemperanza alle vigenti disposizioni normative.

L'esposizione del Fondo ai rischi connessi all'investimento dipende, oltre che dalla composizione del portafoglio e alla correlata esposizione ai rischi tipici, anche da una serie di fattori esogeni, tra i quali vanno specificatamente analizzati quelli derivanti da fattori riconducibili alle tematiche ambientali, sociali e di governo societario.

La mancata osservanza di buone pratiche rispetto a questi principi da parte degli emittenti (di capitale o di debito) può compromettere la performance economica degli stessi riflettendosi sul valore delle società, ovvero sul relativo merito di credito o, ancora, sulla sostenibilità degli impegni assunti. Tutti questi elementi si possono tradurre in un impatto negativo sul valore di portafoglio delle emissioni in cui è investito il patrimonio del Fondo pensioni.

Il Fondo pensione ha pertanto deciso di mitigare questo rischio attraverso un monitoraggio mediante il quale valuta la "qualità" dei propri investimenti rispetto ai fattori ambientali, sociali e di governo societario.

In sintesi, il Fondo pensione adotta in ottemperanza al comma 1, lettera a) dell'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2088 la dovuta diligenza per quanto riguarda tali effetti procedendo a:

- impegnare i gestori ad includere anche i fattori ESG nel proprio processo d'investimento
- effettuare a una valutazione della composizione del portafoglio riguardante il portafoglio complessivo del comparto

Attraverso questa valutazione a due stadi il Fondo pensione intende introdurre una mitigazione del rischio complessivo nonché quello legato alla singola esposizione che presenti caratteri estremi di criticità.

Documento redatto in applicazione al Regolamento UE 2019/2088

Il Fondo pensione è infatti consapevole che oltre a un impatto negativo legato al valore dei portafogli, lo stesso sia esposto a un generale rischio reputazionale che deriva dalla propria condotta generale nonché dall'investimento in società che non prestino la dovuta attenzione ai fattori ambientali, sociali e di governo societario.

Per quanto riguarda le politiche di impegno ai sensi dell'articolo 3 *octies* della direttiva (UE) 2007/36/CE e successive modifiche e integrazioni, il Fondo pensione si è espresso con un *Full Explain* per l'anno 2021. Si rinvia alla comunicazione pubblicata sul sito del Fondo per una descrizione delle motivazioni alla base di tale scelta.

#### 4. Politica di remunerazione del fondo ed informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità

In relazione a quanto disciplinato dall' art.5 del Regolamento, coerentemente da quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 5-*octies* del d. lgs. n. 252/2005 e da quanto ulteriormente specificato dalla Deliberazione Covip del 29 luglio 2020 la politica di remunerazione del Fondo, nei suoi elementi salienti, ivi incluso ogni informativa sull'integrazione dei rischi di sostenibilità, verrà resa pubblica attraverso l'inserimento delle informazioni essenziali e pertinenti nel Documento sul sistema di governo che sarà pubblicato in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2020.